

Assicurazione Investment Management Insurance

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "Polizza IMI" - Responsabilità civile Manageriale e Professionale dei gestori dei fondi di investimento

Compagnia: QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del Set Informativo e della Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni cagionati dall'Assicurato a terzi a copertura di rischi manageriali e professionali nella gestione dei fondi comuni di investimenti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ "Assicurazione delle responsabilità civile manageriale e professionale dei gestori dei fondi di investimento": l'Assicuratore conviene di tenere indenne:
- ✓
 - Responsabilità individuale del Management e Rimborso: la Persona Assicurata e/o la Società per l'importo che questa abbia rimborsato a una Persona Assicurata per qualsiasi Perdita risultante da qualsiasi:
 - procedimento civile, amministrativo o regolamentare intrapreso nei confronti di un Assicurato nel contesto del quale si contesti la commissione di un Atto Illecito commesso da parte di una Persona Assicurata nello svolgimento del proprio incarico; o
 - qualsiasi comunicazione scritta o orale ricevuta da un Assicurato nella quale si contesti la commissione di detto Atto Illecito; o
 - un'Indagine relativa alla commissione di detto Atto Illecito;
 - qualsiasi procedimento di estradizione che menzioni una Persona Assicurata in relazione alle funzioni svolte; effettivo o presunto atto, omissione, dichiarazione errata o fuorviante, negligenza, violazione di obblighi, presunta o effettiva, commessa da parte di una Persona Assicurata nello svolgimento del proprio incarico.
 - Rimborso alla Società: per l'importo che questa abbia rimborsato alla Persona Assicurata per qualsiasi Perdita derivante da una Richiesta di Risarcimento promossa per la prima volta da un terzo nei confronti della Persona Assicurata, durante il Periodo di Polizza, o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro.
 - Responsabilità civile: la Società e qualsiasi Fondo e la Persona Assicurata per qualsiasi Perdita derivante da una richiesta scritta o qualsiasi procedimento civile, amministrativo, regolamentare o arbitrale volto a ottenere un risarcimento danni o un rimedio di natura non monetaria in cui si contesti un errore o un'omissione imputabile a un Assicurato, limitatamente all'adempimento di Servizi Professionali per conto di un terzo cliente, utente, o investitore avanzata per la prima volta durante il Periodo di Polizza, o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro.
 - Costi di Indagine: sostenuti dalla Persona Assicurata nel corso di ogni Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di Polizza, o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro.
- ✓ L'assicurazione è prestata nella forma Claims Made, essa, pertanto, opera in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato - e notificate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza - che traggono origine da comportamenti colposi commessi anteriormente, o durante il Periodo di Polizza indicato nella Scheda di Polizza.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
- ✓ Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP Aggiuntivo e alle Condizioni generali di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- * Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: (i) circostanze pregresse; (ii) lesioni personali; (iii) danni materiali; (iv) dolo/profitti personali; (v) inquinamento; (vi) schemi pensionistici; (vii) fluttuazioni di mercato; (viii) riciclaggio di denaro; (ix) esclusione ERISA; (x) esclusione SEC; (xi) contro assicurato USA; (xii) esclusione offerta, emissione o vendita strumenti finanziari.
- * Relativamente alla sola responsabilità civile professionale, sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: (i) responsabilità contrattuale; (ii) infrastrutture; (iii) insolvenza; (iv) brevetti e proprietà intellettuali.
- * La Perdita assicurata non include:
 - sanzioni amministrative e penali;
 - tasse;
 - danni punitivi;
 - benefit aziendali in favore dei dipendenti o qualsiasi prestazione o importo cui l'Assicurato è tenuto in base a un contratto di assicurazione o a un contratto di finanziamento; o qualsiasi somma che non è assicurabile in base alla legge.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo e i sottolimiti previsti dalla Scheda di Polizza. In ogni caso, l'esposizione massima aggregata di QBE in base alla Polizza non può eccedere la somma indicata nella Scheda di Polizza a prescindere dal numero di Richieste di Risarcimento avanzate o dal numero di Assicurati che hanno diritto all'indennizzo e non può essere aumentata in base ad alcuna previsione della Polizza.

Sono altresì escluse:

- ! le Richieste di Risarcimento relative a danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- ! franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito;
- ! le Richieste di Risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l'Assicurato era già a conoscenza.



Dove vale la copertura?

La copertura vale nella territorialità indicata nella Scheda di Polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente è tenuto a pagare il premio stabilito in Polizza.

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Il Contraente e/o l'Assicurato nel corso del contratto devono comunicare immediatamente all'Assicuratore o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio: nuovi investimenti dei fondi) mediante comunicazione scritta.

Deve, inoltre, comunicare immediatamente all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, restando inteso che se l'Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto all'altra polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra l'Assicuratore e il Contraente.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dall'Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore, oppure l'intermediario da quest'ultimo incaricato espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. Ha durata annuale e non è previsto un tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo, il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza.



Assicurazione Investment Management Insurance

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Polizza IMI" - Responsabilità civile Manageriale e Professionale dei gestori dei fondi di investimento

Data di aggiornamento: 21 novembre 2022

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni – per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV è una compagnia di assicurazioni autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Place du Champ de Mars 5, BE 1050, Bruxelles, Belgio.

La presente polizza di assicurazione è emessa dalla Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, www.qbeitalia.com, e-mail qbemilan@it.qbe.com; pec ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com. QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. È soggetta, per i profili di competenza, alla vigilanza dell'IVASS.

Il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di EUR 1.158 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 1.063 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 1.549 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società, quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 145,7%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 478 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 1.442 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su <https://qbeurope.com/document-library/about-us/solvency-ii-reports/qbe-europe-solo-solvency-and-financial-condition-report-2022/>

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Sezione 2 – Estensioni applicabili a tutte le garanzie	
<u>Anticipo Costi di difesa</u>	In relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento assicurata, l'Assicuratore anticiperà prontamente le Spese di Difesa anche prima che intervenga una decisione finale sulla Richiesta di risarcimento, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Limite di indennizzo.
<u>Maggior periodo per la notifica di un sinistro</u>	Qualora una Persona Assicurata sia cessata dalla posizione di Amministratore Sindaco e Dirigente durante il Periodo di Assicurazione, tale Persona Assicurata avrà diritto ad un'estensione della copertura nel caso in cui la presente Polizza non venga rinnovata, né sostituita con una copertura assicurativa analoga, cosicché, ai fini della presente Polizza, una Domanda s'intenderà pervenuta nel Periodo di Assicurazione ove sia ricevuta per la prima volta durante il Maggior Termine di Notifica;
<u>Spese di emergenza</u>	Ai sensi e nella misura prevista dagli artt. 1914 e 1915 CC, qualora il consenso scritto preventivo da QBE non possa ragionevolmente essere ottenuto mediante le procedure previste dalla clausola 5.1 e 5. 2., prima che vengano sostenuti dei Costi di Difesa in relazione ad una qualsiasi Richiesta di Risarcimento, QBE approverà retroattivamente tali Costi di Difesa fino ad un importo aggregato pari al sottolimito indicato nella Scheda di Polizza

<u>Costi di pubbliche relazioni</u>	L'Assicuratore pagherà i costi, le spese e gli onorari, inclusi quelli per la nomina di un esperto in pubbliche relazioni o in gestione della crisi, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore allo scopo di prevenire, arginare o limitare le conseguenze o la pubblicità potenzialmente negative che potrebbero derivare da una Richiesta di risarcimento.
<u>Costi per Ispezione</u>	L'Assicuratore pagherà i costi, le spese e gli onorari, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore sostenuti dalla Società o dalle Persone Assicurate, a causa di una perquisizione avvenuta durante il Periodo di Polizza che abbia a oggetto i locali della Società o della Persona assicurata da parte di un' autorità pubblica, nell'ipotesi in cui tale Persona Assicurata abbia bisogno di consulenza e assistenza per rispondere ad una richiesta di consegna o rilascio di documenti o di interrogatorio. Perquisizioni nel contesto delle indagini regolamentari di routine, ispezioni o indagini di compliance, o qualsiasi indagine o revisione tematica che si concentri sull'attività aziendale piuttosto che su una Persona Assicurata non rientrerà nell'oggetto di questa estensione.
<u>Nuove società controllate</u>	Se durante il Periodo di Polizza, la Società acquisisce una nuova Società Controllata, l'Assicuratore coprirà le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il Periodo di Polizza che derivino da comportamenti o Atti Illeciti commessi dopo tale acquisizione Ulteriori condizioni si applicano se la nuova Società Controllata supera determinate soglie.
<u>Nuovi fondi</u>	Se durante il Periodo di Polizza, la Società costituisce un nuovo Fondo, l'Assicuratore coprirà le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il Periodo di Polizza che derivino da comportamenti o Atti Illeciti commessi dopo tale costituzione e per un periodo di 60 giorni purché gli obiettivi di investimento e il profilo dell'investitore in tale Fondo non differiscano significativamente da qualsiasi Fondo già coperto dalla presente Polizza.
Sezione 2 – Estensioni applicabili solo alla garanzia RC Professionale	
<u>Perdita dei documenti</u>	L'Assicuratore si impegna a pagare tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di risarcimento relativa a distruzione, danneggiamento, perdita o smarrimento di documenti attestanti la titolarità degli investimenti, con esclusione di documenti relativi a strumenti finanziari e titoli negoziabili.



Che cosa non è assicurato?

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni

Sezione 3 – Esclusioni applicabili a tutte le garanzie

Circostanze Pregresse	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento derivante da, o riconducibile o attribuibile, direttamente o indirettamente, a, qualsiasi fatto, circostanza, transazione, evento o Atto Illecito che: sia parte dell'oggetto o delle allegazioni di un'Indagine o di un procedimento giudiziale o arbitrale o di un procedimento penale, amministrativo o regolamentare, pendente o concluso alla Data di Continuità indicata al punto 6 della Scheda Di Polizza; o qualunque Atto illecito commesso prima della Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza; o sia stato notificato all'assicuratore(i) di qualsiasi altra assicurazione che copra lo stesso rischio coperto dalla presente assicurazione in relazione a un Periodo di Polizza precedente.
Lesioni Personali	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento derivante da, o riconducibile o attribuibile, direttamente o indirettamente a lesioni fisiche e psichiche, malattia, patologie o morte di qualsiasi persona fisica; questa esclusione non si applica a: a) stress emotivo e sofferenza psicologica che costituiscano oggetto di una Richiesta di risarcimento derivante da una Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro; b) procedimento penale per omicidio colposo in relazione all'attività della Società nei confronti di una Persona Assicurata.
Danni Materiali	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento relativa a qualsiasi, effettivo o presunto danno o distruzione di beni materiali, inclusa la loro perdita d'uso. Tale esclusione non si applicherà in caso di perdita, danno o distruzione di documenti in base all'art. 2.7 della presente Polizza.
Dolo/Profitti personali	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento relativa a: (i) qualunque atto doloso o fraudolento di un Assicurato; o (ii) la percezione intenzionale da parte dell'Assicurato di qualunque vantaggio, attuale o potenziale, o di una remunerazione a cui l'Assicurato medesimo non aveva diritto.
Inquinamento	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi evento di Inquinamento; questa esclusione non si applica ai Costi di Difesa sostenuti da una Persona Assicurata per resistere ad una Richiesta di Risarcimento fino al sottolimito indicato nella Scheda di Polizza.
Schemi Pensionistici	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da gestioni di schemi pensionistici o fondi previdenziali, anche finanziati dalla Società, da qualunque piano di welfare aziendale, schema di share option, o altri benefit per dipendenti, creati o gestiti a beneficio dei dipendenti della Società.

Fluttuazioni di Mercato	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da un deprezzamento o da una perdita dell'investimento a seguito di una fluttuazione dei mercati finanziari, di borsa, commodities o altri mercati fuori del controllo o dall'influenza della Società.
Riciclaggio di denaro	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da qualunque atto in violazione della normativa in materia di antiriciclaggio, inclusa qualunque normativa secondaria o di attuazione eventualmente emessa dalle competenti autorità. La presente esclusione non si applica ai Costi di Difesa.
Esclusione ERISA	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da qualunque Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati per violazioni di qualsiasi responsabilità, obblighi o doveri imposti ai fiduciari dall' Employment Retirement Income Security Act (ERISA) o relativi emendamenti e la corrispondente legislazione italiana applicabile, nonché simili norme di legge statutaria dello Stato o di diritto comune.
Esclusione SEC	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da qualunque Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati che si presuma sia in relazione a, che risulti da, che sia basata su o che sia attribuita a i)Acquisto o vendita, o offerta o sollecito di offerta all'acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo o valore presso mercati, borse o listini negli Stati Uniti d'America o Canada; e/o ii)Violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti, del titolo IX dell' Organized Crime Control Act del 1970 (RICO) e relativi emendamenti e la corrispondente legislazione italiana applicabile, o norme a seguito di ciò promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale; incluse, ma non ad esse limitate, azioni intraprese da enti o autorità governative o enti ispettivi o enti in autogestione, o azioni che si presume possano rivelarsi dannose alla Società o ai suoi azionisti.
Contro Assicurato USA	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento avanzata in base alla legislazione e soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, o loro territori e possedimenti, da o per conto della Società, o da parte e per conto di qualsiasi Persona Assicurata. La presente Esclusione non si applicherà: i) per Richieste di Risarcimento avanzate da o per conto di qualunque liquidatore, curatore o commissario giudiziale della Società o qualunque figura analoga nominata ai sensi del diritto fallimentare di un Paese differente dagli Stati Uniti; (ii) a qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata da o contro un soggetto che era in passato Persona Assicurata; (iii) a qualunque Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro fatta da un dipendente che sia anche Persona Assicurata; (iv) a qualunque Richiesta di Risarcimento nella forza di azione derivata; (v) Costi di Difesa.
Esclusione Offerta, Emissione o vendita Strumenti Finanziari	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da un'offerta, emissione o vendita pubblica o privata di strumenti finanziari da parte della Società, durante il Periodo di Assicurazione, che abbia comportato o meno la redazione ed emissione di prospetti informativi limitatamente a tali strumenti finanziari. Tale esclusione potrà essere derogata a condizioni da concordare per iscritto, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste da QBE e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale.
Sezione 3 Esclusione applicabile solo alla garanzia RC Professionale	
Responsabilità Contrattuale	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da un'obbligazione assunta volontariamente da un Assicurato in forza di una espressa previsione contrattuale (quale, ad esempio, di garanzia) a meno che l'Assicurato non fosse, in ogni caso, in tal senso obbligato ai sensi di legge (o di altra disposizione relativa a mercati regolamentati), anche in assenza di quella specifica previsione contrattuale.
Infrastrutture	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da un guasto o malfunzionamento di infrastrutture, guasti elettrici o di telecomunicazioni, che esulano dal controllo dell'Assicurato.
Insolvenza	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale della Società.
Brevetti e Proprietà intellettuali	L'assicuratore non è in alcun modo obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione a una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale, violazione di diritti di riservatezza o appropriazione di segreti commerciali o industriali.



Ci sono limiti di copertura?

È previsto un massimale di polizza, come indicato nella Scheda di Polizza.

Con riferimento alle garanzie opzionali, di cui alla Sezione 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere applicati sottolimiti come indicati nella Scheda di Polizza.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Broker, agli indirizzi che gli verranno forniti, di qualsiasi Richiesta di Risarcimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia le dovute informazioni in merito alla Richiesta di Risarcimento affinché possa ricevere l'assistenza necessaria per indagare, difendersi da qualsiasi Richiesta di Risarcimento, o determinare la propria responsabilità in base alla Polizza. In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato dovrà: a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente; b) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo; c) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi.
	Assistenza diretta da parte di altre imprese: non è prevista assistenza in caso di sinistri da parte di altre imprese
	Gestione da parte di altre imprese: non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre imprese
	Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e per la valutazione del relativo rischio, che dovessero risultare non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi). Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato/Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Fermo restando quanto previsto dal DIP Danni, non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto previsto nel DIP, si specifica che l'Assicurazione cesserà di avere efficacia in caso di: (i) trasferimento dell'attività dell'Assicurato a terzi, o aggregazione della propria attività con quella di terzi. (ii) in caso di studio associato o società, cessazione del rapporto di associazione dell'Assicurato.
Sospensione	Se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio

	Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.
--	---



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ipotesi di recesso.
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzioni del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alle società che gestiscono fondi di investimento e/o che offrono servizi di consulenza finanziaria, economica o d'investimento a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **20%** calcolato sul premio imponibile.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Gestione Reclami</p> <p>Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano</p> <p>Fax numero: +39 0263793784</p> <p>E-mail: reclami@it.qbe.com</p> <p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari assicurativi e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p>

	<p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni di Polizza), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Investment Management Insurance



Responsabilità Civile Manageriale e Professionale dei Gestori dei Fondi di Investimento



Indice

Documenti che formano il contratto di assicurazione

Sezione 1. Oggetto dell'assicurazione

Sezione 2. Estensioni

Sezione 3. Esclusioni

Sezione 4. Modifiche del rischio

Sezione 5. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di risarcimento – Gestione delle Richieste di risarcimento

Sezione 6. Condizioni Generali

Sezione 7. Definizioni



Documenti che formano il contratto di assicurazione

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la **Scheda di Polizza**
- ii. le condizioni generali di assicurazione
- iii. le appendici indicate in calce alla **Polizza**

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

QBE Europe SA/NV

Sede legale:

Place du Champ de Mars, 5
BE 1050, Brussels
Belgio

Sede secondaria in Italia:

Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano

QBE Europe SA/NV

Contraente

Rappresentanza Generale per l'Italia

**IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SOPRAELENCATI DOCUMENTI
NONCHE' IL DIP E IL DIP AGGIUNTIVO.**

Contraente

SEZIONE 1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie "Oggetto dell'Assicurazione" sono prestate esclusivamente nella forma "*Claims Made*", ciò significa che sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** o, ove applicabile, durante il **Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro**, relative ad **Atti Illeciti** avvenuti successivamente alla **Data di Retroattività** e denunciate a **QBE** secondo i termini previsti dalla presente **Polizza**.

Salvo diverse previsioni contenute nella presente **Polizza**, e secondo le disposizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui alla presente **Polizza**, **QBE** si impegna a:

- | | | |
|--|-----|---|
| RESPONSABILITA'
INDIVIDUALE DEL
MANAGEMENT | 1.1 | tenere indenne ciascuna Persona Assicurata per qualsiasi Perdita derivante da una Richiesta di risarcimento , avente ad oggetto un Atto Illecito , promossa per la prima volta nei confronti della Persona Assicurata , durante il Periodo di Polizza , o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro . |
| RIMBORSO
ALLA SOCIETA' | 1.2 | tenere indenne la Società per l'importo che questa abbia rimborsato a una Persona Assicurata per qualsiasi Perdita derivante da una Richiesta di risarcimento , avente ad oggetto un Atto Illecito , promossa per la prima volta nei confronti della Persona Assicurata , durante il Periodo di Polizza , o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro . |
| RESPONSABILITA'
CIVILE
PROFESSIONALE | 1.3 | tenere indenne l' Assicurato per qualsiasi Perdita derivante da una Richiesta di risarcimento , avente ad oggetto un Atto Illecito , avanzata per la prima volta durante il Periodo di Polizza , o, ove applicabile, durante il Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro . |

SEZIONE 2: ESTENSIONI

Estensioni applicabili a tutte le garanzie contenute nella sezione 1 (Oggetto dell'assicurazione)

MAGGIOR PERIODO 2.1 PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO

Nel caso in cui il **Contraente** dovesse decidere di non rinnovare e sostituire la presente **Polizza** con analoga copertura, o **QBE** dovesse decidere di non rinnovare la **Polizza**, per qualsiasi motivo diverso dal mancato pagamento del **Premio** o dalla mancata osservazione della “*Sezione 5: obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di risarcimento – gestione delle richieste di risarcimento*”, il **Contraente** avrà diritto a richiedere il **Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro** come indicato di seguito, a condizione che tale richiesta sia comunicata per iscritto a **QBE** con un preavviso di trenta (30) giorni dalla data di scadenza del **Periodo di Polizza**.

Il **Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro** sarà:

- (i) automatico di trenta (30) giorni (da includersi, non da aggiungersi, al periodo indicato al punto (ii) sotto); o
- (ii) pari al periodo indicato come tale nella **Scheda di Polizza**, A PATTO CHE IL **CONTRAENTE** ABBIA VERSATO IL PREMIO AGGIUNTIVO RICHIESTO DA **QBE** (e calcolato secondo le regole sotto riportate) ENTRO I TRENTA (30) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DEL **PERIODO DI POLIZZA**.

NON SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE IL **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO** IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL **PREMIO DI POLIZZA** RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITÀ.

Il premio aggiuntivo da corrispondere per poter usufruire del **Maggior periodo per la notifica del Sinistro** verrà calcolato come segue:

- 12 mesi con un premio aggiuntivo del 75% del **Premio**;
- 24 mesi con un premio aggiuntivo del 120% del **Premio**;
- 36 mesi con un premio aggiuntivo del 180% del **Premio**;
- 48 mesi con un premio aggiuntivo del 220% del **Premio**;
- 60 mesi con un premio aggiuntivo del 300% del **Premio**.

Tale estensione NON SARÀ OPERANTE NEL CASO SI SIA VERIFICATA UNA **FUSIONE O ACQUISIZIONE**.

Indipendentemente dall'applicabilità del **Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro** di cui ai punti (i) o (ii) di cui sopra, per gli **Amministratori Cessati** si applica automaticamente e senza alcun premio aggiuntivo un **Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro** di durata illimitata, a condizione che la presente

Polizza non venga rinnovata, né sostituita con altra copertura assicurativa analoga.

NON VI SARÀ ALCUN AUMENTO DEL **LIMITE DI INDENNIZZO** IN AGGREGATO IN VIRTÙ DEL **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO**.

**SPESE DI
EMERGENZA**

2.2

Ai sensi e nella misura prevista dagli artt. 1914 e 1915 cod. civ., qualora il consenso scritto preventivo di **QBE** non possa ragionevolmente essere ottenuto mediante le procedure previste dalla clausola 5.1 e 5.2. prima che vengano sostenuti dei **Costi di Difesa** in relazione ad una qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, **QBE** approverà retroattivamente tali **Costi di Difesa** fino ad un importo aggregato pari al relativo sottolimito indicato nella **Scheda di Polizza**.
TALI SPESE SI INTENDERANNO COMPRESSE NEI (E NON ECCEDERANNO I) **COSTI DI DIFESA**.

**COSTI DI
PUBBLICHE
RELAZIONI**

2.3

QBE si impegna a pagare i costi, le spese e gli onorari, inclusi quelli per la nomina di un esperto in pubbliche relazioni o in gestione della crisi, sostenuti dalla **Società** o dalla **Persona Assicurata**, previo consenso scritto da **QBE**, per respingere, arginare o limitare le conseguenze o la pubblicità potenzialmente negative derivanti da una **Richiesta di risarcimento** o da una potenziale **Richiesta di risarcimento** notificata a **QBE** ai sensi della clausola 5.1.
TALI SPESE SI INTENDERANNO COMPRESSE NEL (E NON ECCEDERANNO IL) RELATIVO LIMITE INDICATO NELLA **SCHEDA DI POLIZZA**.

**COSTI PER
ISPEZIONE**

2.4

QBE si impegna a pagare i costi, le spese e gli onorari, sostenuti dalla **Società** o dalla **Persona Assicurata**, previo consenso scritto di **QBE**, a causa di una perquisizione o ispezione avvenuta durante il **Periodo di Polizza** che abbia a oggetto i locali della **Società** o della **Persona assicurata** da parte di un'autorità pubblica, nell'ipotesi in cui tale **Persona Assicurata** necessiti di consulenza e assistenza per rispondere ad una richiesta di consegna o rilascio di documenti o di interrogatorio.

PERQUISIZIONI NEL CONTESTO DELLE INDAGINI REGOLAMENTARI DI ROUTINE, ISPEZIONI O INDAGINI DI COMPLIANCE, O QUALSIASI INDAGINE O REVISIONE TEMATICA CHE SI CONCENTRI SULL'ATTIVITÀ AZIENDALE PIUTTOSTO CHE SU UNA **PERSONA ASSICURATA** NON RIENTRANO NELL'OGGETTO DI QUESTA ESTENSIONE.

TALI SPESE SI INTENDERANNO COMPRESSE NEL (E NON ECCEDERANNO IL) RELATIVO LIMITE INDICATO NELLA **SCHEDA DI POLIZZA**.

COSTI DI INDAGINE 2.5

QBE si impegna a tenere indenne ciascuna **Persona Assicurata** dei **Costi di Indagine** sostenuti nel corso di ogni **Indagine** iniziata per la prima volta durante il **Periodo di Polizza**.

NUOVI FONDI 2.6

Se durante il **Periodo di Polizza**, la **Società** costituisce un nuovo **Fondo**, la presente **Polizza** coprirà, rispetto a tale **Fondo**, le **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** che derivino da comportamenti o **Atti Illeciti** commessi dopo tale costituzione e per un periodo di 120 (centoventi) giorni.

LA PRESENTE ESTENSIONE NON HA EFFETTO QUALORA IL NUOVO **FONDO** SIA UN HEDGE FUND (i.e. fondo comune di investimento speculativo), UN **FONDO** DI UN HEDGE FUND (i.e. fondo comune di investimento speculativo), QUALSIASI ALTRO **FONDO** ALTERNATIVO, UN **FONDO** SOGGETTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) STATUNITENSE O UN **FONDO** OFFERTO A, O GESTITO A VANTAGGIO DI, RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O DI SOCIETÀ O ENTI ORGANIZZATI SECONDO LE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

Tale estensione di copertura automatica di qualsiasi nuovo **Fondo** è prestata PURCHÉ GLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E IL PROFILO DELL'INVESTITORE IN TALE **FONDO** NON DIFFERISCANO SIGNIFICATIVAMENTE (tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della strategia, del target degli investimenti, della durata della strategia d'investimento) DA QUELLI DI QUALSIASI **FONDO** GIÀ COPERTO DALLA PRESENTE **POLIZZA**.

Terminato il periodo di centoventi (120) giorni, **QBE** potrà offrire la copertura addizionale A CONDIZIONE CHE RICEVA DALL'**ASSICURATO** UNA COMUNICAZIONE CONTENENTE I DETTAGLI COMPLETI DEL NUOVO **FONDO** e:

- (i) l'**Assicurato** accetti i termini, le condizioni, le limitazioni e il premio addizionale proposto da **QBE**; e
- (ii) **QBE** dia conferma scritta circa tale copertura addizionale.

NUOVA CONTROLLATA 2.7

La presente **Polizza** coprirà qualsiasi nuova **Controllata** che venga acquistata o costituita dopo la data di decorrenza della presente **Polizza** ed il cui attivo totale non superi il 30% (trentapercento) del totale attivo consolidato del gruppo societario cui la **Società** appartiene, PURCHÉ:

- LE SUE AZIONI NON SIANO OFFERTE AL PUBBLICO OVUNQUE NEL MONDO,

- NON ABBIA SEDE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA,
- NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA,
- NON SIA, NON SIA STATA, NON DIVERRÀ UNA **SOCIETÀ DI PORTAFOGLIO**, UNA **SOCIETÀ VEICOLO** OD UN **FONDO**.

SOCIETÀ DI PORTAFOGLIO

2.8

La copertura si considera automaticamente estesa a qualsiasi **Società di Portafoglio** nella quale un **Fondo** od una **Società Veicolo** coperti dalla presente **Polizza** abbia effettuato un investimento ed abbia acquisito il diritto di nominare almeno un amministratore di **Società esterna**.

LA PRESENTE ESTENSIONE NON TROVERÀ APPLICAZIONE NEI CASI IN CUI LA **SOCIETÀ DI PORTAFOGLIO** RISULTI:

- QUOTATA IN QUALSIASI MERCATO REGOLAMENTATO OVUNQUE NEL MONDO;
- COSTITUITA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O RISPONDA A GIURISDIZIONE AMERICANA;
- IN STATO DI LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA, RITENUTA FALLITA, IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O SOGGETTA A QUALSIASI ALTRA PROCEDURA CONCURSUALE O AMMINISTRATIVA.

Estensioni applicabili alla garanzia 1.3 (Responsabilità Civile professionale) contenuta nella sezione 1 (Oggetto dell'assicurazione)

PERDITA DEI DOCUMENTI

2.9

QBE si impegna a pagare tutte le **Perdite** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** relativa a distruzione, danneggiamento, perdita o smarrimento di documenti attestanti la titolarità degli investimenti, CON ESCLUSIONE DI DOCUMENTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI NEGOZIABILI.

SEZIONE 3: ESCLUSIONI

La condotta di una **Persona Assicurata** non potrà essere imputata a un'altra **Persona Assicurata** al fine di determinare l'applicazione di una delle seguenti esclusioni.

QBE non è in alcun modo obbligata a effettuare alcun pagamento in relazione a una **Richiesta di risarcimento** - e/o in base alle eventuali estensioni di questa **Polizza** - che sia:

- CIRCOSTANZE PREGRESSE** 3.1 derivante da, o riconducibile o attribuibile, direttamente o indirettamente, a, qualsiasi fatto, circostanza, transazione, evento o **Atto Illecito** che:
- (i) sia parte dell'oggetto o delle allegazioni di un'**Indagine** o di un procedimento giudiziale o arbitrale o di un procedimento penale, amministrativo o regolamentare, pendente o concluso alla **Data di Continuità** indicata al punto 6 della **Scheda Di Polizza**; o
 - (ii) sia stato commesso prima della **Data di Retroattività** indicata nella **Scheda di Polizza**; o
 - (iii) sia stato notificato all'impresa di assicurazione di qualsiasi altra assicurazione avente ad oggetto lo stesso rischio coperto dalla presente assicurazione in relazione a un **Periodo di Polizza** precedente.
- LESIONI PERSONALI** 3.2 derivante da, o riconducibile o attribuibile, direttamente o indirettamente, a lesioni fisiche e psichiche, malattia, patologie o morte di qualsiasi persona fisica. Questa esclusione non si applica a:
- a) stress emotivo e sofferenza psicologica che costituiscano oggetto di una **Richiesta di risarcimento** derivante da una **Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro**;
 - b) procedimento penale per omicidio colposo in relazione all'attività della **Società** nei confronti di una **Persona Assicurata**.
- DANNI MATERIALI** 3.3 relativa a qualsiasi effettivo o presunto danno o distruzione di beni materiali, inclusa la loro perdita d'uso. Tale esclusione non si applicherà in caso di perdita, danno o distruzione di documenti in base all'art. 2.9 (Perdita dei documenti) della presente **Polizza**.
- DOLO/PROFITTI PERSONALI** 3.4 relativa a:
- (i) qualunque atto doloso o fraudolento di un **Assicurato**; o
 - (ii) la percezione intenzionale da parte dell'**Assicurato** di qualunque vantaggio, attuale o potenziale, o di una remunerazione a cui l'**Assicurato** medesimo non aveva diritto.
- Le previsioni (i) e (ii) del presente art. 3.4 (Dolo/Profitti Personali) si applicheranno solo nel caso in cui una sentenza passata in giudicato accerti il carattere doloso o fraudolento delle condotte sopra descritte.

INQUINAMENTO	3.5	derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi evento di Inquinamento ; questa esclusione non si applica ai Costi di Difesa sostenuti da una Persona Assicurata per resistere ad una Richiesta di risarcimento fino al relativo sottolimito indicato nella Scheda di Polizza .
FONDI PENSIONE	3.6	derivante direttamente o indirettamente da gestioni di fondi pensione o previdenziali, anche finanziati dalla Società , da qualunque piano di welfare aziendale, schema di <i>share option</i> , o altri benefit per dipendenti, creati o gestiti a beneficio dei dipendenti della Società .
FLUTTUAZIONI DI MERCATO	3.7	derivante direttamente o indirettamente da un deprezzamento o da una perdita dell'investimento a seguito di una fluttuazione dei mercati finanziari, <i>commodities</i> o altri mercati fuori dal controllo o dall'influenza della Società .
RICICLAGGIO DI DENARO	3.8	derivante direttamente o indirettamente da qualunque atto che violi la normativa in materia di antiriciclaggio, inclusa qualunque normativa secondaria o di attuazione eventualmente emessa dalle competenti autorità.
ESCLUSIONE ERISA	3.9	derivante direttamente o indirettamente da violazioni di qualsiasi responsabilità, obblighi o doveri imposti ai fiduciari dall'Employment Retirement Income Security Act (ERISA) o relativi emendamenti e la corrispondente legislazione italiana applicabile, nonché simili norme di legge dello Stato o di diritto comune (" <i>Common law</i> ").
ESCLUSIONE SEC	3.10	direttamente o indirettamente relativa a, che risulti da, che sia basata su o che sia attribuita a: <ul style="list-style-type: none"> i) acquisto o vendita, o offerta o sollecito di offerta all'acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo o valore presso mercati, borse o listini negli Stati Uniti d'America o Canada; e/o ii) violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti, del titolo IX dell' Organized Crime Control Act del 1970 (RICO) e relativi emendamenti e la corrispondente legislazione italiana applicabile, o norme a seguito di ciò promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale; incluse, ma non ad esse limitate, azioni intraprese da enti o autorità governative o enti ispettivi o enti in autogestione, o azioni che si presume possano rivelarsi dannose alla Società o ai suoi azionisti.
ASSICURATO CONTRO ASSICURATO USA	3.11	avanzata in base alla legislazione e soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, o loro territori e possedimenti, da o per conto della Società , o da parte e per conto di qualsiasi Persona Assicurata .

La presente esclusione non si applicherà:

- (i) per **Richieste di Risarcimento** avanzate da o per conto di qualunque liquidatore, curatore o commissario giudiziale della **Società** o qualunque figura analoga nominata ai sensi del diritto fallimentare di uno Stato differente dagli Stati Uniti;
- (ii) a qualunque **Richiesta di risarcimento** avanzata da o contro un soggetto che era in passato **Persona Assicurata**;
- (iii) a qualunque **Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro** fatta da un dipendente che sia anche **Persona Assicurata**;
- (iv) a qualunque **Richiesta di risarcimento** relativa a una *derivative shareholder action*;
- (v) ai **Costi di Difesa**.

ESCLUSIONE
OFFERTA,
EMISSIONE
VENDITA
STRUMENTI
FINANZIARI

3.12

derivante direttamente o indirettamente da un'offerta, emissione o vendita pubblica o privata di strumenti finanziari da parte della **Società**, durante il **Periodo di Polizza**, che abbia comportato o meno la redazione ed emissione di prospetti informativi limitatamente a tali strumenti finanziari.
Tale esclusione potrà essere derogata da condizioni da concordare per iscritto, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste da **QBE** e dietro corresponsione di un premio addizionale.

GUERRA E
TERRORISMO

3.13

È IN OGNI CASO ESCLUSA DALLE COPERTURE OFFERTE DALLA PRESENTE **POLIZZA** QUALSIASI **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, **PERDITA** O QUALSIASI **COSTO DI DIFESA** DI QUALSIASI NATURA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI O RISULTANTI DA O CONNESSI A **GUERRA** E **TERRORISMO**, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ALTRA CAUSA O OGNI ALTRO EVENTO CHE CONTRIBUISCA E CONCORRA ALLA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**.

QUESTA ESCLUSIONE SI APPLICA ANCHE AD OGNI **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, **PERDITA** O **COSTO DI DIFESA** DI QUALSIASI NATURA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI O RISULTANTI DA O CONNESSI A QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA AL FINE DI CONTROLLARE, PREVENIRE, SOPPRIMERE, O IN QUALSIASI MODO CORRELATA A QUANTO SOPRA DESCRITTO.

Ai fini della presente clausola:

- (i) per **Guerra** si intende l'uso della forza fisica da parte di uno Stato sovrano nei confronti di un altro Stato sovrano, o come parte di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o potere militare o usurpazione di potere, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una dichiarazione di guerra.
- (ii) per **Terrorismo** si intende qualsiasi atto o reato volto a: a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un



qualsiasi atto; c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

Esclusione applicabile alla garanzia 1.3 di cui alla sezione 1 “Oggetto dell'assicurazione”

QBE non è in alcun modo obbligata a effettuare alcun pagamento in relazione a una **Richiesta di risarcimento** - e/o in base alle eventuali estensioni di questa Polizza – che sia:

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE	3.14	direttamente o indirettamente derivante da un'obbligazione assunta volontariamente da un Assicurato in forza di una espressa previsione contrattuale (quale, ad esempio, di garanzia), a meno che l' Assicurato fosse in tal senso obbligato ai sensi di legge (o di altra disposizione relativa a mercati regolamentati), anche in assenza di quella specifica previsione contrattuale.
INFRASTRUTTURE	3.15	direttamente o indirettamente derivante da un guasto, un malfunzionamento di infrastrutture informatiche, un guasto elettrico o di telecomunicazioni, che esulano dal controllo dell' Assicurato .
INSOLVENZA	3.16	direttamente o indirettamente derivante da fallimento, insolvenza o qualsiasi altra procedura concorsuale della Società .
BREVETTI E PROPRIETA' INTELLETTUALE	3.17	direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale, violazione di diritti di riservatezza o appropriazione di segreti commerciali, industriali o brevetti.

SEZIONE 4: MODIFICHE DEL RISCHIO

FUSIONI E ACQUISIZIONI

4.1

In caso di **Fusione o Acquisizione**, questa **Polizza** opererà in relazione a qualunque **Perdita** causata da qualunque **Atto Illecito** commesso da un **Assicurato** prima della data di tale **Fusione o Acquisizione**, salvo diverso accordo con **QBE**, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALUNQUE **ATTO ILLECITO** COMMESSO DA UN **ASSICURATO** E SUCCESSIVO A TALE DATA.

LIQUIDAZIONE O PROCEDURA CONCORSUALE

4.2

In caso di liquidazione della **Società** o di nomina di un curatore fallimentare o di un commissario giudiziale della **Società**, LA PRESENTE **POLIZZA** POTRÀ OPERARE SOLO IN RELAZIONE ALLE **PERDITE** CAUSATE DA QUALSIASI **ATTO ILLECITO** COMMESSO DA UN **ASSICURATO** PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE E/O DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E/O DELLA DATA DI TALE NOMINA.

SEZIONE 5: OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO – GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

IL RISPETTO E L'ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO COSTITUISCE CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI CUI ALLA **POLIZZA** RELATIVAMENTE A QUALSIASI **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**.

QUANDO NOTIFICARE 5.1 L'**ASSICURATO** DEVE DAR COMUNICAZIONE PER ISCRITTO A **QBE** DI QUALUNQUE **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL'**ASSICURATO** NON APPENA POSSIBILE E, IN OGNI CASO, ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL **PERIODO DI POLIZZA**, O, OVE PREVISTO, DURANTE IL **MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO**.

L'**Assicurato** deve dare notizia a **QBE** separatamente per ogni singola **Richiesta di risarcimento** secondo quanto previsto dalla presente Sezione 5.

L'**Assicurato** può fornire a **QBE** comunicazione scritta di qualsiasi circostanza da cui possa ragionevolmente derivare una **Richiesta di risarcimento** durante il **Periodo di Polizza**. Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** pervenuta successivamente e derivante dalla circostanza così notificata sarà considerata avanzata e notificata durante il **Periodo di Polizza**.

A CHI NOTIFICARE 5.2 Qualunque notifica ai sensi dell'art. 5.1 dovrà essere comunicata per iscritto a:
QBE CLAIMS DEPARTMENT - QBE Europe SA/NV
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 - MILANO
QBE.GestioneSinistri@it.qbe.com

CHE COSA NOTIFICARE 5.3 La comunicazione di cui all'art. 5.1 che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una circostanza da cui possa scaturire una **Richiesta di risarcimento**, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva **Richiesta di risarcimento** derivante dalle circostanze notificate durante il periodo di validità della copertura si considererà come effettuata durante il **Periodo di Polizza**.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 5.4 L'**ASSICURATO** NON DOVRÀ AMMETTERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, NÉ TENTARE DI CONCLUDERE TRANSAZIONI O FARE ALCUNA CONCESSIONE IN RELAZIONE A QUALSIASI **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI **QBE**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.
In relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, l'**Assicurato** dovrà:

- a) agire secondo buona fede;
- b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi;
- c) collaborare con **QBE**, fornire tutte le informazioni rilevanti in merito alla **Richiesta di risarcimento** e fornire l'assistenza per permettere a **QBE** di indagare o difendere qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, inoltrare tutti i documenti e le informazioni che siano ragionevolmente richiesti da **QBE** al fine di investigare, transigere o difendersi da qualsiasi **Richiesta di risarcimento**;
- d) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo.

ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA 5.5

Con riferimento a qualunque **Richiesta di risarcimento** coperta ai sensi di **Polizza**, **QBE** anticiperà i **Costi di Difesa**, previamente autorizzati per iscritto da **QBE** stessa, prima della definizione della **Richiesta di risarcimento**. La **Società** dovrà rimborsare a **QBE** qualunque importo ricevuto a titolo di **Costi di difesa**.

QBE anticiperà tali **Costi di Difesa** entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Limite di Indennizzo**. QUALORA LA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO SUPERI IL **LIMITE DI INDENNIZZO**, LE SPESE RELATIVE AI **COSTI DI DIFESA** VENGONO RIPARTITE TRA **QBE** ED **ASSICURATO** IN PROPORZIONE DEL RISPETTIVO INTERESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1917 COD.CIV.

ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO – QUOTA DI RESPONSABILITA' 5.6

Qualora una **Richiesta di risarcimento** sia solo in parte coperta dalla **Polizza** o sia avanzata non solo nei confronti di un **Assicurato** ma anche di altri soggetti non assicurati, **QBE** sarà obbligata e verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di **Richiesta di risarcimento** coperta dalla **Polizza** e, IN OGNI CASO, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITÀ DELL'**ASSICURATO**.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO CORRELATE 5.7

Due o più **Richieste di Risarcimento** ai sensi della presente **Polizza**, che siano riconducibili alla stessa causa, verranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento**, a prescindere dal fatto che possano essere diversi i danneggiati, gli **Assicurati** o le ragioni dell'azione giudiziaria. IN TAL CASO, SI APPLICHERANNO UNA SOLA **FRANCHIGIA** E UN SOLO **LIMITE DI INDENNIZZO** O SOTTOLIMITE. Tutte le **Richieste di Risarcimento** si riterranno effettuate al momento in cui è stata fatta la prima di tali richieste.

SEZIONE 6: CONDIZIONI GENERALI

LIMITE DI INDENNIZZO	6.1	L'OBBLIGO INDENNITARIO DI QBE AI SENSI DI POLIZZA PER QUALUNQUE PERDITA CON RIFERIMENTO A UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E IN AGGREGATO RISPETTO A TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO FATTE CONTRO L' ASSICURATO NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA NON POTRÀ ECCEDERE IL LIMITE DI INDENNIZZO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA .
FRANCHIGIA	6.2	QBE indennizzerà il sinistro in eccesso alla Franchigia indicata nella Scheda di polizza . La Franchigia si applica per ogni Perdita . L'importo della Franchigia è indicato nella Scheda di Polizza . Qualora per una singola Richiesta di risarcimento siano applicabili più Franchigie , CIASCUNA FRANCHIGIA SI APPLICHERÀ SEPARATAMENTE PER CIASCUNA PARTE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E LA SOMMA DI TALI FRANCHIGIE NON POTRÀ ECCEDERE LA MAGGIORE DELLE FRANCHIGIE APPLICABILI.
ALTRE ASSICURAZIONI	6.3	SE È STATO STIPULATO UN ALTRO CONTRATTO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI MEDESIMI RISCHI ASSICURATI DALLA PRESENTE POLIZZA , tale altro contratto assicurativo è stato notificato a QBE , ed esso non prevede espressamente di operare a secondo rischio, LA PRESENTE POLIZZA OPERERÀ A SECONDO RISCHIO RISPETTO AD ESSO. Per operatività "a secondo rischio" si intende che l'operatività è condizionata all'esaurimento del Limite di Indennizzo (o degli eventuali sottolimiti) previsti dall'altro contratto assicurativo (cd. "a primo rischio"). Qualora il predetto altro contratto assicurativo sia stato sottoscritto da QBE o da altra società facente parte del gruppo QBE : (I) i limiti di indennizzo (o massimali) previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno; (II) la massima somma indennizzabile all' Assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al limite di indennizzo (o massimale) più elevato da queste previsto, fermo restando che in nessun caso il Limite di Indennizzo di cui alla presente Polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della presente disposizione.
APPLICAZIONE TERRITORIALE	6.4	La presente Polizza potrà operare in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento formulata nella territorialità indicata nella Scheda di Polizza .
AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE	6.5	QBE consente alla società controllante (ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) di agire per conto della Società e delle Persone Assicurate in relazione a: (i) il pagamento del Premio ;

- (ii) le comunicazioni indirizzate a **QBE**; e
- (iii) il ricevimento di qualsiasi beneficio in base alla presente **Polizza**;
- (iv) il ricevimento delle comunicazioni da parte di **QBE**.

Ciò non vieta alla **Persona Assicurata** di inviare comunicazioni a **QBE** secondo quanto stabilito dalla Sezione 5 (Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di risarcimento – gestione delle richieste di risarcimento).

<p>MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO</p>	<p>6.6</p>	<p>Il Contraente è tenuto a pagare il Premio come indicato nella Scheda di Polizza. Se il Contraente non paga il Premio o una rata del Premio (ivi incluse le tasse/contributi dovuti in aggiunta al Premio) a QBE entro la data indicata per il pagamento nella Scheda di Polizza, la presente Polizza resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga il Premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, la presente Polizza resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p>
<p>CESSIONE</p>	<p>6.7</p>	<p>La cessione totale o parziale dei diritti nascenti dalla presente Polizza avrà effetto solo previo consenso scritto di QBE.</p>
<p>DICHIARAZIONI INESATTE</p>	<p>6.8</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione e la valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod.civ.</p>
<p>CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p>6.9</p>	<p>L'Assicurato è tenuto a fornire a QBE tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza. Tutte le informazioni fornite dall'Assicurato nel modulo di proposta, o in altro modo, costituiscono parte integrante della Polizza stessa e l'Assicurato dichiara di averle raccolte e fornite usando la massima diligenza.</p>
<p>RECESSO IN CASO DI SINISTRO</p>	<p>6.10</p>	<p>Dopo ogni Richiesta di risarcimento e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto di 30 giorni.</p>
<p>RISERVATEZZA</p>	<p>6.11</p>	<p>L'Assicurato non divulgherà i termini, le condizioni, le esclusioni, o il Limite di Indennizzo della presente Polizza o l'ammontare del Premio pagato, ad alcun soggetto terzo, tranne nel caso in cui ciò sia imposto dalla legge o QBE ne dia il permesso per iscritto.</p> <p>QBE tratterà in maniera confidenziale tutte le informazioni alla stessa fornite dall'Assicurato in connessione a questa Polizza e, salvo previo consenso dell'Assicurato, non divulgherà alcuna di tali informazioni a terze parti. Tuttavia,</p>

QBE, anche in assenza di consenso dell'**Assicurato**, potrà divulgare qualsiasi informazione riservata:

- (i) a qualunque dirigente, amministratore, dipendente, agente, riassicuratore o consulente di **QBE** o delle società del gruppo;
- (ii) a chiunque, ove ciò sia necessario al fine di rispettare un obbligo regolamentare o di legge;
- (iii) se ciò sia richiesto da una corte, da un arbitro o da un mediatore.

QBE non tratterà in via riservata le informazioni a essa fornite dall' **Assicurato**, qualora tali informazioni:

- (a) siano di pubblico dominio per fatto non riconducibile a **QBE**;
- (b) erano, in ogni caso, in possesso di **QBE** prima che gli fossero fornite dall' **Assicurato**.

MODIFICHE DEL RISCHIO	6.12	Ai sensi dell'art. 1898 cod.civ., l' Assicurato deve dare comunicazione scritta QBE di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da QBE possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione di cui alla Polizza .
SANZIONI	6.13	La copertura assicurativa non opera e QBE non indennizzerà alcuna Richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre QBE medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi Stato.
SURROGA	6.14	Ove effettui qualsiasi pagamento in base alla presente Polizza , QBE si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' Assicurato verso i terzi responsabili e l' Assicurato dovrà sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovrà fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire a QBE il potere di promuovere giudizi in loro nome. Il Limite di Indennizzo sarà ricostituito in misura pari all'importo di quanto recuperato da QBE in base alla presente clausola, al netto delle spese.
CLAUSOLA BROKER	6.15	Con la conclusione del presente contratto, l' Assicurato conferisce al Broker indicato nella Scheda di Polizza , il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. È convenuto tra le parti che: <ul style="list-style-type: none">a. ogni comunicazione fatta da QBE al Broker sarà considerata come fatta all'Assicurato;

- b. ogni comunicazione fatta dal **Broker** a QBE sarà considerata come fatta dall'**Assicurato**.

Quanto sopra si applica alle modalità di denuncia delle **Richieste di risarcimento**, ma NON SI APPLICA ALLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA PRESENTE **POLIZZA** (RECESSO O DISDETTA), CHE DEV'ESSERE INVIATA DIRETTAMENTE DAL **CONTRAENTE A QBE** (O VICEVERSA).

QBE accetta che il pagamento dei **Premi** sia fatto tramite il Broker.

RECLAMI

6.16

Eventuali reclami possono essere presentati a **QBE**, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Insurance Ombudsman) secondo le disposizioni che seguono:

1. All'Assicuratore/Compagnia:

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati tramite uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- lettera indirizzata a **QBE EUROPE SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano**, all'attenzione del Servizio Reclami;
- posta elettronica ordinaria, all'indirizzo e-mail reclami@it.qbe.com, o certificata, all'indirizzo pec ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

Gli assicuratori devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo indicato dal reclamante. I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

Possono essere indirizzati i reclami:

- (i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- (ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:



IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via PEC al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3. All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio). **Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers)**, secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ove previsti.

LIQUIDAZIONE
SINISTRI

6.17

QBE provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa della **Richiesta di risarcimento**, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraente**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

LEGGE APPLICABILE
E FORO
COMPETENTE

6.5

La **Polizza** è regolata dalla legge italiana e dal diritto della Repubblica italiana territorialità indicata nella **Scheda di Polizza**, PER QUALSIASI CONTROVERSIA INERENTE ALL'ESECUZIONE, INTERPRETAZIONE O RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, FORO COMPETENTE ESCLUSIVO È QUELLO DI MILANO.

SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO	6.19	La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO PREMIO	6.20	<p>La Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il Periodo di Polizza ivi indicato.</p> <p>Il Premio è dovuto con periodicità annuale.</p> <p>I mezzi di pagamento del Premio consentiti da QBE sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia oppure il Broker espressamente in qualità di intermediario incaricato dal Contraente.</p> <p>Resta convenuto che, in mancanza del pagamento del Premio nei termini convenuti, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del Premio stesso.</p> <p>A fini di miglior chiarezza, QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON RIENTRA IN COPERTURA.</p> <p>Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio da parte del Contraente.</p>
ONERI FISCALI	6.21	Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente .

SEZIONE 7: DEFINIZIONI

Le parole indicate di seguito hanno il medesimo significato nel contesto dell'intera **Polizza**, sia che siano formulate al singolare che al plurale. Le parole al genere maschile si intendono includere anche il genere femminile.

AMMINISTRATORI CESSATI	7.1	Per “ Amministratori Cessati ” si intende qualunque Persona Assicurata , come da punto a) della definizione di Persona Assicurata , che, prima della scadenza del Periodo di Polizza , cessi dalla carica per ragioni diverse da (i) licenziamento per mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità; (ii) una Fusione o Acquisizione e che non riacquista in un momento successivo la medesima posizione.
AIFMD	7.2	Direttiva 2011/61/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi incluso il Regolamento delegato della Commissione (EU) del 19 dicembre 2012 che integra la Direttiva 2011/61/EU recepita nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla relativa normativa di attuazione, e le successive modifiche e integrazioni.
ASSICURATO	7.3	Per “ Assicurato ” si intende qualsiasi Persona Assicurata, Società o Fondo .
ATTO ILLECITO	7.4	Per “ Atto illecito ” si intende: a) in relazione alla garanzia 1.1. e 1.2, qualsiasi effettivo o presunto atto, omissione, dichiarazione errata o fuorviante, negligenza, violazione di obblighi, presunta o effettiva, commessa da parte di una Persona Assicurata nello svolgimento del proprio incarico; b) con riferimento alla garanzia 1.3, qualsiasi effettivo o presunto atto, omissione, dichiarazione errata o fuorviante, negligenza, violazione di obblighi, presunta o effettiva, commessa da parte di un Assicurato o da qualsiasi persona che agisca in nome e per conto della Società nello svolgimento di Servizi Professionali ; c) con riferimento alla garanzia 1.3., qualsiasi effettivo o presunto atto, omissione, dichiarazione errata o fuorviante, negligenza, violazione di obblighi, presunta o effettiva, commessa da parte di un Assicurato o da qualsiasi persona che agisca in nome e per conto della Società , nello svolgimento di attività AIFMD come previsto dall'art.12 della direttiva AIFMD.
BROKER	7.5	Per Broker si intende il mediatore di assicurazione o di riassicurazione in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni).

- CONTROLLATA** 7.6 Per “**Controllata**” si intende una società controllata ai sensi dell’art. 2359 cod.civ. La **Controllata** non include il **Fondo**.
- La copertura di cui alla presente **Polizza** in relazione a qualsiasi **Controllata** si applicherà solo in relazione ad **Atti illeciti**, eventi o condotte avvenute o poste in essere nel periodo in cui la stessa era una **Controllata** della **Società**.
- CONTROVERSIE DI LAVORO** 7.7 Per “**Controversia di Lavoro**” si intende una controversia in materia di diritto del lavoro che abbia ad oggetto:
- (a) discriminazione in relazione ai termini o alle condizioni di assunzione sulla base di razza, colore della pelle, religione, età, sesso, nazionalità, disabilità, gravidanza, orientamento o preferenza sessuale, o altra condizione protetta in base alla legge applicabile;
 - (b) discriminazione sessuale, inclusi apprezzamenti sessuali indesiderati, richieste di favori sessuali, e qualsiasi contatto verbale, visivo o fisico di natura sessuale indesiderato, che: a) è esplicitamente o implicitamente fatto o richiesto quale termine o condizione di assunzione; o b) crea un ambiente lavorativo ostile o offensivo; o c) quando rifiutato o contrastato da una persona, diventa la base per decisioni riguardanti il rapporto di lavoro di quella persona;
 - (c) lesione della reputazione (incluse calunnia e diffamazione) relativa alle capacità e alle performance lavorative, alle qualifiche per l’impiego, alla reputazione professionale, ai precedenti disciplinari o al licenziamento di una persona;
 - (d) licenziamento senza giusta causa o rifiuto di assunzione; o
 - (e) variazione sfavorevole dei termini e delle condizioni di lavoro di una persona come ritorsione per l’esercizio da parte di quella persona dei propri diritti in base alla legge, o per avere agito a difesa dei diritti di un’altra persona.
- COSTI DI DIFESA** 7.8 Per “**Costi di Difesa**” si intendono tutti i costi, gli onorari e le spese, ragionevoli e necessari (esclusi gli stipendi, le commissioni, le spese generali o altri benefit delle **Persone Assicurate**), sostenuti dall’**Assicurato**:
- (a) nella difesa in giudizio di una **Richiesta di risarcimento**;
 - (b) nella partecipazione, a seguito di una **Richiesta di risarcimento**, a una indagine, esame o inchiesta ufficiale di natura regolamentare o di altro genere.
- QBE** sarà tenuta a pagare i **Costi di Difesa** in relazione ai quali abbia dato il suo consenso scritto preventivo, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.
- COSTI DI INDAGINE** 7.9 Per “**Costi di Indagine**” si intendono i costi, gli onorari e le spese ragionevolmente sostenuti con il previo consenso scritto di **QBE** (che non dovrà essere negato o ritardato), da parte di o per conto di una **Persona Assicurata** in

relazione a un'Indagine. I **Costi di Indagine** non possono includere la retribuzione di alcuna **Persona Assicurata**, o i costi per la sua attività o i costi o spese generali della **Società**.

DATA DI CONTINUITÀ DELLA COPERTURA	7.10	Per " Data di Continuità della Copertura " SI INTENDE LA DATA PRIMA DELLA QUALE TUTTE LE CONTROVERSIE PENDENTI SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSE DALLA PRESENTE POLIZZA e indicata come tale nella Scheda di Polizza .
DATA DI RETROATTIVITA'	7.11	Per " Data di Retroattività " si intende la data antecedente alla quale gli Atti Illeciti sono esclusi dalla Polizza e indicata come tale nella Scheda di Polizza .
FONDO	7.12	<p>Per "Fondo" si intende qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fondo comune, • fondo di investimento che sia esso in innovazione od in capitale di rischio, • Sicaf autogestita, • fondo immobiliare, • fondo alternativo di investimento, <p>che eserciti attività di gestione collettiva del risparmio secondo le modalità consentite dalla normativa pro tempore vigente, A CONDIZIONE CHE TALE ENTE SIA GESTITO DALLA SOCIETÀ, O DA ESSA SIA GESTITO.</p> <p>TALE DEFINIZIONE NON COMPRENDE IN ALCUNA MANIERA ENTI CHE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE O DELL'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE SIANO COSTITUITI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O RISPONDANO A LEGGI O REGOLAMENTI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.</p>
FRANCHIGIA	7.13	Per " Franchigia " si intende la somma indicata come tale nella Scheda di Polizza e che rimane a carico dell' Assicurato .
FUSIONE O ACQUISIZIONE	7.14	<p>Per "Fusione o Acquisizione" si intende:</p> <p>(a) la fusione della Società con altra società o il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un'altra società;</p> <p>(b) l'acquisizione del controllo della Società, così come definito dall'art. 2359 cod. civ.</p>
INDAGINE	7.15	Per " Indagine " si intende qualsiasi indagine investigativa formale condotta da un'Autorità pubblica che ne abbia il potere, in relazione a una condotta o ad Atti Illeciti della Società , Fondo o Persona Assicurata , in tale sua veste professionale, una volta che tale Persona Assicurata :

(a) è tenuta a partecipare, esibire documenti, rispondere a delle domande, deporre, rendere testimonianza o in qualsiasi altro modo cooperare con l'Autorità pubblica; o

(b) è identificata per iscritto dall'Autorità pubblica quale soggetto indagato, sospettato o sottoposto ad indagine.

L'**INDAGINE NON INCLUDE**:

(I) VISITE O ISPEZIONI PERIODICHE O PROGRAMMATE; O

(II) QUALSIASI AUDIZIONE, INDAGINE O INCHIESTA CHE È FOCALIZZATA SU UN SETTORE DI ATTIVITÀ O UN SETTORE INDUSTRIALE NEL SUO INSIEME, ANZICHÉ SU UNA **SOCIETÀ** O SU UNA **PERSONA ASSICURATA**.

INQUINAMENTO	7.16	Per " Inquinamento " si intende lo scarico, l'infiltrazione, la dispersione, il rilascio, la perdita, il trasporto, l'emissione, il trattamento, la rimozione o distruzione di inquinanti, materiale contaminato, o rifiuti di ogni genere, incluso materiale nucleare, o scorie nucleari o qualsiasi direttiva o richiesta di testare, abbattere, monitorare, pulire, riciclare, rimuovere, ricondizionare, rigenerare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare inquinanti, contaminanti o rifiuti di qualsiasi tipo, inclusi materiali nucleari o rifiuti.
LIMITE DI INDENNIZZO	7.17	Con " Limite di Indennizzo " si intende l'esposizione massima aggregata di QBE in base alla Polizza che non può eccedere la somma indicata nella Scheda di Polizza a prescindere dal numero di Richieste di Risarcimento avanzate o dal numero di Assicurati che hanno diritto all'indennizzo e non può essere aumentata in base ad alcuna previsione della presente Polizza .
MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO	7.18	Con " Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro " si intende il periodo temporale immediatamente successivo alla data di scadenza del Periodo di Polizza , nel corso del quale può essere data a QBE comunicazione scritta di una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale Maggior Periodo per la Notifica del Sinistro , in relazione a un Atto Illecito che si è verificato prima della data di scadenza del Periodo di Polizza .
PERDITA	7.19	Con " Perdita " si intende: (a) qualsiasi somma che l' Assicurato è tenuto a pagare, risultante da una Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell' Assicurato , ivi incluse le somme concordate in base a un accordo transattivo raggiunto con il previo consenso scritto di QBE ; (b) altre somme previste espressamente in base a qualsiasi estensione di cui alla sezione 2 (Estensioni).

La **Perdita** non include:

- (i) sanzioni amministrative e penali;
- (ii) tasse;
- (iii) danni punitivi;
- (iv) benefit aziendali in favore dei dipendenti o qualsiasi prestazione o importo cui l'**Assicurato** è tenuto in base a un contratto di assicurazione o a un contratto di finanziamento; o
- (v) qualsiasi somma che non è assicurabile in base alla normativa applicabile.

PERIODO DI POLIZZA 7.20

Per "**Periodo di Polizza**" si intende il periodo indicato come tale nella **Scheda di Polizza**

PERSONA ASSICURATA 7.21

Per "**Persona Assicurata**" si intende, qualsiasi persona fisica che era, è o diviene:

- (a) amministratore, sindaco, dirigente o altro ruolo equivalente a quello dirigenziale all'interno della **Società**;
- (b) dipendente della **Società** o del **Fondo**:
 - (i) che ricopra funzioni manageriali o di supervisione nell'interesse della stessa **Società** o del **Fondo**;
 - (ii) in relazione alle **Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro**; o
 - (iii) in relazione alla garanzia 1.3 (Responsabilità Civile Professionale);
 - (iv) qualora convenuto in giudizio insieme a una **Persona Assicurata** - come definita nella sottosezione a) della presente definizione;
- (c) amministratore *de facto*, quando agisce come amministratore della **Società**, ad eccezione di qualsiasi persona fisica che agisca quale revisore esterno, curatore fallimentare, amministratore giudiziario o liquidatore;
- (d) coniuge o convivente di una **Persona assicurata** (così come definita nei punti che precedono), MA SOLO NELLA MISURA IN CUI IL CONIUGE O IL CONVIVENTE SIANO DESTINATARI DELLA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** ESCLUSIVAMENTE NELLA LORO QUALITÀ DI CONIUGE O CONVIVENTE DI TALE **PERSONA ASSICURATA** E SOLO AI FINI DI UNA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** DI DANNI CHE ABBA AD OGGETTO LA COMUNIONE DEI BENI, O ALTRO BENE IN COMPROPRIETÀ TRA L'**ASSICURATO** E IL CONIUGE O CONVIVENTE O ALTRO BENE TRASFERITO A QUESTI ULTIMI DALLA **PERSONA ASSICURATA**;
- (e) liquidatore volontario, circoscrivendo a lui e lui solo la definizione di **Persona Assicurata** qualora venga accertato e iscritta nel registro delle imprese la dichiarazione (o la delibera assembleare che dispone) lo stato di liquidazione della **Società** (artt. 2484 – 2496 cod. civ.);
- (f) amministratore, sindaco o dirigente di **Società Esterna**, PURCHÉ LA SUA RESPONSABILITÀ TRAGGA ORIGINE DA UNA **RICHIESTA DI**



RISARCIMENTO RICEVUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA E SALVO CHE (E NELLA MISURA IN CUI):

- a) la **Società Esterna** o qualsiasi altra copertura assicurativa possa indennizzare l'amministratore, sindaco o dirigente in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**; o
- b) la **Società** abbia indennizzato l'amministratore, sindaco o dirigente in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**.

In caso di morte, incapacità o fallimento di una **Persona Assicurata**, la presente **Polizza** coprirà qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** nei confronti del patrimonio, degli eredi o rappresentanti legali della **Persona Assicurata**, MA SOLO QUANDO E NELLA MISURA IN CUI TALE **PERSONA ASSICURATA** ABBIAGITO, prima della morte, dichiarazione di incapacità o di fallimento, IN RAPPRESENTANZA DELLA **SOCIETÀ** IN UNA DELLE QUALITÀ INDICATE ALLE LETTERE DA A) A E) DELLA DEFINIZIONE DI **PERSONA ASSICURATA**.

POLIZZA	7.22	Per " Polizza " si intende l'insieme di: <ul style="list-style-type: none">(a) Scheda di Polizza, clausole di assicurazione, esclusioni, condizioni, definizioni e tutte le altre previsioni e termini ivi contenuti; e(b) qualsiasi allegato alla Polizza e che forma parte della stessa sia al momento della sottoscrizione sia durante il Periodo di Polizza.
PREMIO	7.23	La somma dovuta dall' Assicurato a QBE e indicata nella Scheda .
QBE	7.24	Per " QBE " si intende QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in via Melchiorre Gioia, 8, 20124 – Milano.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	7.25	Per " Richiesta di risarcimento " si intende: <ul style="list-style-type: none">(a) in relazione all'art. 1.1 (Responsabilità individuale del Management) e all'art. 1.2 (Rimborso alla Società):<ul style="list-style-type: none">(i) qualsiasi procedimento civile, amministrativo o regolamentare intrapreso nei confronti di un Assicurato nel contesto del quale si contesti la commissione di un Atto Illecito; o(ii) qualsiasi comunicazione scritta o orale ricevuta da un Assicurato nella quale si contesti la commissione di un Atto Illecito da parte dell'Assicurato; o(iii) un'Indagine relativa alla commissione di un Atto Illecito o nel contesto della quale si contesti la commissione di un Atto Illecito da parte di una Persona Assicurata;(iv) qualsiasi procedimento di estradizione che menzioni una Persona Assicurata in relazione alle funzioni svolte;

(b) in relazione alla Clausola 1.3 (Responsabilità Civile Professionale), qualsiasi richiesta scritta o qualsiasi procedimento civile, amministrativo, regolamentare o arbitrale volto a ottenere un risarcimento danni in cui si contesti un errore o un'omissione imputabile a un **Assicurato**, limitatamente all'adempimento di **Servizi Professionali** per conto di un terzo cliente, utente, o investitore.

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** deve essere notificata separatamente a **QBE** in linea con quanto indicato nella Sezione 5 (Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di risarcimento – gestione delle richieste di risarcimento) della presente **Polizza**.

<p>RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER CONTROVERSIE DI LAVORO</p>	<p>7.26</p>	<p>Per "Richiesta di Risarcimento per Controversie di Lavoro" si intende qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a una Controversia di Lavoro avanzata per la prima volta nei confronti di una Persona Assicurata durante il Periodo di Polizza da parte di qualsiasi soggetto che sia stato, sia o sia divenuto un dipendente della Società durante il Periodo di Polizza.</p>
<p>SCHEDA DI POLIZZA</p>	<p>7.27</p>	<p>Per "Scheda di Polizza" si intende la scheda allegata alla presente Polizza.</p>
<p>SERVIZI PROFESSIONALI</p>	<p>7.28</p>	<p>Per "Servizi Professionali" si intende qualunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consulenza finanziaria, economica o d'investimento e ogni servizio di gestione degli investimenti, gestione di portafogli prestato a terzi; b) selezione, direzione e supervisione da parte dell'Assicurato della prestazione di servizi professionali per conto della Società; c) gestione di un fondo di investimento alternativo (AIFM) così come definito nella AIFMD. <p>RESTANO ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITÀ DI BANCA D'INVESTIMENTO, QUALI AD ESEMPIO LA PRESTAZIONE DI CONSULENZE IN MERITO AD OPERAZIONI DI FUSIONE O ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE, INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI SOCIETARI.</p>
<p>SOCIETA'</p>	<p>7.29</p>	<p>Per "Società" si intende l'ente indicato nella Scheda di Polizza e qualsiasi Controllata.</p>
<p>SOCIETA' DI PORTAFOGLIO</p>	<p>7.30</p>	<p>Per "Società di Portafoglio" si intende qualsiasi entità nella quale un Fondo o una Società veicolo abbia investito ed abbia acquisito il diritto di nominare almeno un amministratore, sindaco o dirigente.</p>
<p>SOCIETA' ESTERNA</p>	<p>7.31</p>	<p>Per "Società esterna" si intende qualsiasi persona giuridica o ente senza scopo di lucro in cui l'amministratore, sindaco o dirigente o un dipendente era o è nominato amministratore, sindaco o dirigente per ordine o su designazione della</p>



Società, A CONDIZIONE CHE TALE **SOCIETÀ ESTERNA** NON SIA UNA SOCIETÀ STATUNITENSE, NON ABBA TITOLI QUOTATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO OVUNQUE NEL MONDO E NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA (salvo quanto previsto in apposita appendice, se esistente).

SOCIETÀ VEICOLO 7.32

Per "**Società veicolo**" si intende qualsiasi *Special Purpose Vehicle* (in breve "SPV") la cui fonte reddituale sia riconducibile unicamente a rendimenti di investimenti in strumenti finanziari o che abbia come unica finalità, quella di effettuare un'acquisizione di società.

Per essere considerata inclusa nella copertura assicurativa, la **Società veicolo** dovrà rimanere nel controllo di un **Fondo**, il quale mantenga il diritto di nominare almeno un amministratore, sindaco o dirigente della **Società veicolo**.

Appendice - Cyber and Data Protection Law (LMA 5479)

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto nella **Polizza** o in qualsiasi appendice della stessa, LA **POLIZZA ESCLUDE QUALSIASI PERDITA, DANNO, RESPONSABILITÀ, RICHIESTA DANNI, COSTO, COSTO DI DIFESA, SPESA, MULTA, PENALE, COSTO DI MITIGAZIONE O QUALSIASI ALTRO IMPORTO DERIVANTE DA:**
 - 1.1 un **Incidente Cyber**, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2 sotto;
 - 1.2 un **Atto Cyber**; o
 - 1.3 una violazione da parte dell'**Assicurato** (o di coloro che agiscono per conto dell'**Assicurato**) della **Normativa sulla Protezione dei Dati**, che implichi l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico** o di **Dati**.
2. Fermi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa **Polizza**, o di qualsiasi appendice di essa, il sottoparagrafo 1.1 sopra non si applicherà alle richieste per danni da responsabilità civile derivante da negligenza, errore od omissione, effettivo o affermato, che riguardi l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico** o di **Dati**.

Definizioni applicabili alla presente clausola

- Per **Sistema Informatico** indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet o dispositivi indossabili), server, infrastruttura cloud o microcontroller, incluso qualsiasi sistema analogo o configurazione degli stessi e inclusi associati input, output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup, di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsiasi altro soggetto.
- Per **Atto Cyber** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui vengono compiuti, ovvero la minaccia o la simulazione degli stessi, che coinvolgano l'accesso, il trattamento, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**, come sopra definito.
- Per **Incidente Cyber** si intende:
 - i. qualsiasi errore, omissione o serie di errori od omissioni correlati che implicino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**; o
 - ii. qualsiasi indisponibilità parziale o totale o mancata o serie di relative indisponibilità parziali o totali o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.
- Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che possa essere utilizzata, elaborata, trasmessa, memorizzata o cui si possa accedere da un **Sistema Informatico**, come sopra definito.
- Per **Normativa in materia di protezione dei dati** si intende qualsiasi normativa, legislazione o regolamento applicabile in materia di protezione dei dati e della privacy in qualsiasi paese, provincia, Stato, territorio o giurisdizione che regoli l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali o qualsiasi guida o codice di condotta relativo ai dati personali emesso tempo per tempo da qualsiasi regolatore o Autorità di protezione dei dati personali (tutti come successivamente modificati, aggiornati o integrati).



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato - essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Sezione 1** Oggetto Dell'assicurazione
- Sezione 3** Esclusioni
- Sezione 5** Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di risarcimento - Gestione delle Richieste di risarcimento
- Sezione 6.1** Limite di indennizzo
- Sezione 6.2** Franchigia
- Sezione 6.3** Altre assicurazioni
- Sezione 6.4** Applicazione Territoriale
- Sezione 6.7** Cessione
- Sezione 6.9** Corretta rappresentazione del rischio
- Sezione 6.10** Recesso in caso di sinistro
- Sezione 6.12** Modifiche del Rischio
- Sezione 6.13** Sanzioni
- Sezione 6.14** Surroga
- Sezione 6.15** Clausola broker
- Sezione 6.19** Scadenza senza tacito rinnovo
- Sezione 6.20** Periodo di polizza - periodicità e mezzi di pagamento premio
- Sezione 6.21** Oneri fiscali
- Appendice** Cyber and Data Protection Law

Il Contraente/Assicurato

Il **Contraente**, anche in nome e per conto dell'**Assicurato**, dichiara inoltre di avere compreso che la **Polizza** opera secondo lo schema "Claims made" e che, pertanto, essa copre le **Richieste di Risarcimento** relative ad **Atti Illeciti** commessi successivamente alla **Data di Retroattività** avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** e denunciate all'**Assicuratore** nel **Periodo di Polizza**, alle condizioni ivi previste.

Il Contraente/Assicurato



Il **Contraente**, anche in nome e per conto dell'**Assicurato**, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo relativo alla **Polizza** in oggetto e segnatamente:

- a) Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
- b) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- c) Condizioni Generali di Assicurazione
- d) Questionario, ove previsto

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2024

Il Contraente/Assicurato

QBE Europe SA/NV

Il Contraente/Assicurato

Luogo e data:

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. INTRODUZIONE

QBE Europe SA/NV (la "**Società**") la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com - che i dati personali relativi all'Assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc..;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per (i) la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e (ii) la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**"); e
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge; e
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Legittimo Interesse di Business.

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il

rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

7. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- a) dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione



in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e
- b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati personali e particolari

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali- anche relativi alla mia salute- eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)